

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

All. " G "

ART. 13 bis

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE AREE E COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI

L'assegnatario è obbligato, per sé e per gli aventi causa, a partecipare alle quote per la gestione e manutenzione nell'area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.

E' obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei lotti quando risulti conferito almeno il 60% della superficie utile.

A tale scopo le imprese assegnatarie dei lotti dovranno obbligatoriamente costituire un consorzio, con la partecipazione un tecnico all'uopo nominato dalla Giunta Municipale che presterà la propria opera a titolo gratuito, per la gestione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comunali dell'area P.I.P. relativamente alle infrastrutture ed ai servizi.

Il Consorzio dovrà essere costituito entro 90 giorni dalla data di assegnazione del 60% delle unità urbanistiche. Lo Statuto del Consorzio, proposto dall'Amministrazione, è portato al vaglio degli assegnatari e successivamente soggetto al parere vincolante e obbligatorio della Giunta Comunale.

La ripartizione delle spese tra i consorziati avverrà in maniera proporzionale a ciascun insediamento, tenuto conto la dimensione del lotto assegnato (tabelle millesimali).

Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore ad 1/3 del capitale sociale.

Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di manutenzione e dei servizi comuni senza alcun onere per l'amministrazione comunale, ancorché sia aderente al consorzio stesso.

L'Amministrazione Comunale, cui compete la vigilanza sul consorzio, potrà in ogni caso e nell'ipotesi di mancata attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvedere direttamente alla manutenzione e gestione addebitandone gli oneri agli assegnatari.